

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BENEDETTI, DE UNTERRICHTER e MOTT**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1958

Aumento del fondo contributi da lire 180 milioni a lire 300 milioni annui per quattro anni, previsto dall'articolo 3 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, per favorire l'industrializzazione della provincia di Trento

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 ottobre 1950, n. 910 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1950, n. 273), modificata dalla legge 4 novembre 1951, numero 1317 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1951, n. 285), recante agevolazioni creditizie per favorire l'industrializzazione della provincia di Trento ed il reimpianto e la riattivazione delle aziende industriali già operanti nella Venezia Giulia ed in Dalmazia, rientra — com'è noto — nel quadro della più vasta e lunga serie di provvedimenti, approvati dal Governo nell'immediato dopoguerra, intesi a favorire la continuazione e lo sviluppo dell'attività produttiva della Nazione.

Con tale legge sono stati concessi finanziamenti a valere sui fondi liberi delle banche all'uopo autorizzate, analogamente a quanto previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, riguardante l'erogazione di « prestiti per la ricostruzione degli impianti industriali », assistiti da particolari agevolazioni statali, come la concessione della garanzia sussidiaria dello Stato che può arrivare fino al 100

per cento su ciascuna operazione od il contributo statale a fondo perduto nel pagamento degli interessi, ed eccezionalmente, con la concessione di ambedue i benefici.

Le agevolazioni statali concesse con la legge 910 sono state: la garanzia sussidiaria dello Stato fino al limite complessivo di lire 9 miliardi su finanziamenti erogati dagli Istituti di credito di diritto pubblico od Enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare ed il contributo statale sugli interessi di lire 180 milioni annui per quattro anni.

La destinazione dei fondi è stata in particolare:

a) garanzia sussidiaria dello Stato fino al limite di lire 5 miliardi su finanziamenti da destinare alla « ricostruzione, riattivazione o trasformazione di aziende industriali ed artigiane distrutte o danneggiate da eventi bellici nella provincia di Trento, nonché al potenziamento e sviluppo industriale di tale territorio »;

b) garanzia sussidiaria dello Stato fino al limite di 4 miliardi su finanziamenti da destinare alle « aziende industriali ed arti-

giane, o consorzi da esse formati, già operanti nella Venezia Giulia od in Dalmazia e che intendono reimpiantare le loro aziende nell'Italia meridionale od insulare ovvero nei comuni di Apuania, Gorizia ed Ancona »;

e) contributi a fondo perduto quale concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sulla misura di non oltre il 2,50 per cento (da calcolare come media peraltro soltanto il 2 per cento) per un periodo non superiore a quattro anni, stanziando le seguenti somme così differenziate:

— L. 100 milioni, a favore delle aziende della provincia di Trento (lire 400 milioni calcolata nei quattro anni);

— L. 80 milioni, a favore delle aziende giuliane e dalmate (lire 320 milioni, calcolata nei quattro anni).

Nell'applicazione pratica della legge, dal 1950 ad oggi, i fondi contributi per le aziende del Trentino sono stati completamente esauriti rimanendo un modestissimo residuo nel fondo garanzia, mentre i due fondi destinati alle aziende giuliane e dalmate — per la garanzia e per il contributo — sono rimasti inutilizzati e tuttora disponibili. Quest'ultime aziende non hanno finora presentato alcuna domanda di finanziamento soprattutto per difetto di garanzie reali.

Inoltre, successivamente a favore delle aziende giuliane e dalmate, si è provveduto con altra legge ben più favorevole della « 910 », e cioè con la legge 18 ottobre 1955, n. 908, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1955, n. 245), modificata dalla legge 22 marzo 1957, n. 221, concernente la costituzione del « Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia », che ha avuto uno stanziamento iniziale di lire 5 miliardi.

Onorevoli colleghi, con il presente disegno di legge, che si sottopone al vostro esame ed alla vostra approvazione, si intende ridare nuova vita al sopramenzionato « fondo contributi » da destinare alle nuove aziende industriali od all'ampliamento di quelle esi-

stenti siti nella provincia di Trento, senza ritornare a concedere la garanzia sussidiaria dello Stato.

Tale proposta è stata suggerita dal fatto che sussistono tuttora quelle ragioni e quei motivi informativi che dettero luogo alla emanazione del primo provvedimento legislativo.

Infatti, la relazione presentata dal Ministro dell'industria e del commercio dell'epoca (Atto della Camera dei deputati numero 1254 del 5 maggio 1950) alla proposta che divenne poi la legge 27 ottobre 1950, n. 910, ha illustrato in modo suavisivo la situazione di « zona industrialmente depressa » della provincia di Trento ed ha avvertito la necessità che, attraverso provvidenze a favore delle aziende industriali, venga finalmente avviato a soluzione l'annoso problema dell'economia industriale trentina.

Nella tanto benemerita provincia tridentina si registra, purtroppo, ancor oggi rispetto alle provincie viciniori, un basso indice di industrializzazione, un'alta percentuale di disoccupati ed, in conseguenza, un impoverimento demografico della montagna e delle valli.

La legge « 910 », con le sue modeste disponibilità, ha potuto concedere le agevolazioni previste soltanto ad una esigua schiera di aziende industriali (circa una settantina) quasi tutte di piccole dimensioni e, nel suo complesso, ha dato risultati di sviluppo produttivo piuttosto modesti. Ne è la prova che il clima di una vera e propria industrializzazione del Trentino non è ancora pronto.

L'istituzione del « Mediocredito regionale Trentino-Alto Adige », avvenuta con legge 17 marzo 1953, n. 208 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 1953, n. 86) ed il cui Statuto è stato approvato con decreto ministeriale 16 dicembre 1953 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1954, n. 4), è stata invece più significativa in quanto il nuovo Istituto ha potuto dar vita a numerose ed ottime iniziative nei diversi settori della produzione industriale.

Detto Istituto ha effettuato infatti, al 30 giugno 1958, finanziamenti a ben 230 aziende industriali per un ammontare comples-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sivo di circa lire 4.764 milioni (4 anni di attività). Peraltro delle operazioni di finanziamento effettuate dallo stesso Istituto ben circa il 50 per cento hanno beneficiato di agevolazioni statali (legge 27 ottobre 1950, n. 910) o regionali (legge regionale 12 agosto 1957, n. 16).

Gli incentivi statali che si invocano avrebbero dato e darebbero un maggiore impulso alle iniziative economiche della Provincia. La limitatezza degli stanziamenti ha, quindi, costituito una remora allo sviluppo industriale locale.

Venendo all'esame dei singoli articoli della proposta si osserva:

— all'articolo 1: l'aumento del fondo contributi da lire 180 milioni a lire 300 milioni, prevede un maggior onere per l'Erario di sole lire 120 milioni annui per 4 anni.

Alla copertura di tale onere, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, potrebbe provvedersi mediante impegno da trarsi dai

fondi messi a disposizione del Tesoro da destinare agli investimenti produttivi.

L'esiguità della richiesta non dovrebbe trovare ostacoli per l'emanazione della legge.

In armonia a quanto previsto dalla legge 4 febbraio 1956, n. 54, non vengono richiesti impegni allo Stato per garanzie speciali a favore di aziende industriali;

— all'articolo 2 e all'articolo 3: si prevedono gli ordinari adempimenti di rito per l'applicazione della legge.

Onorevoli senatori, gli operatori economici della provincia tridentina auspicano nuovi e maggiori incentivi che possono favorire l'industrializzazione di Trento, che costituisce il maggiore e più complesso problema di tutta l'evoluzione dell'economia regionale.

Poichè il progetto in esame può concorrere alla soluzione di detto problema, se ne raccomanda l'approvazione con procedura di urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo previsto dall'articolo 3 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, viene elevato da lire 180 milioni annui a lire 300 milioni annui. Tale contributo non può essere concesso per oltre quattro anni e nella misura massima del 2,50 per cento per ciascuna operazione.

I contributi di cui sopra saranno concessi indistintamente sia alle aziende industriali della provincia di Trento, sia a quelle già operanti nella Venezia Giulia ed in Dalmazia.

La garanzia sussidiaria dello Stato prevista dalla legge 27 ottobre 1950, n. 910, non può essere più concessa.

Art. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.